VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (Alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	121
SEDE REFERENTE:	
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (Seguito esame e rinvio)	126
ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	132
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali (Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine)	131

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 11.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati. (Alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati, recante norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Ricorda che a livello europeo, la cessione di alimenti a qualsiasi titolo è disciplinata dai Regolamenti CE sulla sicurezza alimentare (Reg. CE 178/00, Reg. CE852/04 e Reg. 853/04) che contengono le norme generali e specifiche inerenti le strutture, le attrezzature e la gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari. Risulta invece ancora assente una normativa specifica sulla cessione del cibo a titolo gratuito e sulle politiche di riduzione dello

spreco. Aggiungo che il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, ha richiesto un'azione collettiva immediata per dimezzare, entro il 2025, lo spreco alimentare, prevenendo al contempo la produzione di rifiuti alimentari. Segnala che, in Italia, la legge n. 155 del 2003 (cosiddetta legge del « Buon Samaritano ») ha equiparato al consumatore finale, in riferimento alla responsabilità derivante da norme di sicurezza alimentare (foodsafety), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. Rientrano nel campo di applicazione della legge n. 155 del 2003 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che prevedono espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la « beneficenza ». L'equiparazione al consumatore finale non comprende le fasi della filiera alimentare di produzione e/o trasformazione ed è limitata a quelle di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. In tal modo, i soggetti donatori sono stati sollevati dal cosiddetto principio della « responsabilità di percorso », in base al quale era necessario fornire garanzie per il cibo donato (sul corretto stato di conservazione, il trasporto, il deposito e l'utilizzo degli alimenti), anche dopo la consegna alle organizzazioni.

Rileva, quindi, che il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente dalla XII Commissione (Affari sociali), è composto da 17 articoli ed è suddiviso in 4 capi.

Il Capo I reca le finalità e le definizioni. L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, illustra le finalità del provvedimento, evidenziando prioritariamente la finalità della riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione, tra gli altri, dei seguenti obiettivi, di particolare interesse per la

VIII Commissione: la limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, nonché la promozione del riuso e del riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili. L'articolo 2 elenca alcune definizioni, tra le quali quella di operatori del settore alimentare, soggetti cessionari, eccedenze alimentari, spreco alimentare, termine minimo di conservazione e data di scadenza.

Il Capo II è dedicato alle misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari. Più dettagliatamente, l'articolo 3 prevede, tra l'altro, che le cessioni di eccedenze alimentari sono destinate prioritariamente al consumo umano e che le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. L'articolo 4 disciplina le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, mentre l'articolo 5 definisce i requisiti per la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita, prevedendo che gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in linea con quanto stabilito dalla normativa europea in materia, e sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione. L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo si dispone una novella all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia di sistema penale. In caso di confisca

di tali prodotti se ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. L'articolo 7, con una modifica al comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale - qualificati all'articolo 2 come cessionari - e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, istituisce un Tavolo permanente di coordinamento, con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Il Tavolo formula proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi, formula proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari, svolge attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari e promuove progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti. Tale Tavolo è composto, tra gli altri, anche da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnala come disposizione di particolare interesse per la VIII Commissione l'articolo 9, dedicato alla promozione, alla formazione e alle misure preventive in

tema di riduzione degli sprechi. In dettaglio, si prevede che, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto agli sprechi medesimi. comma 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Al comma 4 del medesimo articolo, inoltre, si stabilisce che, per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. L'articolo 10 dispone il rifinanziamento, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, nonché l'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi

finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, e per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità di essi, ed il loro concreto riutilizzo. Evidenzia, altresì, come disposizione di particolare interesse per la VIII Commissione, l'articolo 11, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dedicato al finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari. Più in dettaglio, esso prevede che il Fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo: la dotazione del Fondo è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per gli anni 2017 e 2018, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Capo III (artt. 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003: in particolare l'articolo 1 di tale legge è sostituito ampliando la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali.

Oltre alle ONLUS, come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-bis che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. In tale ultimo caso i beni che non sono destinati in donazione o non sono ritenuti idonei a un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. L'articolo 13, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle ONLUS è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione. L'articolo 14 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema

di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita. L'articolo 15, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione di alimenti, prevedendo che il Ministero della salute emani indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. L'articolo 16. inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Rileva come sia di particolare interesse per la VIII Commissione il Capo IV, che reca misure in materia di appalti. Più in dettaglio, l'articolo 17 disciplina gli appalti nell'ambito della ristorazione, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, un ulteriore criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa che il bando di gara deve stabilire, ossia la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze.

Tutto ciò premesso, valutato positivamente il provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito, in modo da poter valutare, in sede di predisposizione, anche i rilievi che dovessero emergere dal confronto fra tutte le forze politiche.

Maria Chiara GADDA (PD) sottolinea l'importante ruolo svolto dal Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, istituito in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Mirko BUSTO (M5S) ritiene opportuno che, nella proposta di parere, si dia conto della necessità di promuovere campagne di comunicazione volte a diffondere un'educazione alimentare che comporti un ridotto impatto sulle risorse ambientali e sulla salute dell'individuo rispetto alle diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine animale, nel pieno rispetto delle linee guida per la prevenzione dei tumori.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), relatore, nel condividere le osservazioni dei colleghi, evidenzia che la proposta di legge, all'articolo 9, già contempla la promozione, da parte dei Ministeri competenti, di campagne nazionali di sensibilizzazione sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e del consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto agli sprechi medesimi.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 11.15.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212 Daga.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

Tino IANNUZZi, presidente, avverte che sono state presentate proposte emendative alla proposta di legge in titolo e che è stato, altresì, presentato l'articolo aggiuntivo 9.02 del relatore, al quale è riferito il subemendamento Daga 0.9.02.1 (vedi allegato). Ricorda, quindi, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato convenuto che nella seduta odierna avrà luogo solo la discussione sul complesso degli emendamenti.

Federica DAGA (M5S), nel ricordare che la proposta di legge in esame trae origine dall'esito del referendum del giugno 2011, rileva come le proposte emendative presentate dal suo gruppo siano volte a sopprimere i precedenti interventi normativi, adottati successivamente al referendum, al fine di pervenire alla ripubblicizzazione del servizio idrico. Con riferimento alle proposte emendative presentate dai colleghi del PD, ritiene che esse snaturino lo spirito della proposta di legge, promuovendo un approccio improntato a sostenere il profitto e la finanziarizzazione dei servizi pubblici, tra i quali rientra il bene acqua. Ricorda, quindi, che la proposta di legge di iniziativa popolare nasce con l'intento di ripristinare la situazione antecedente al referendum, in occasione del quale ben 27 milioni di cittadini hanno espresso una chiara volontà, che invece ora il PD dimostra di voler rimettere in discussione e banalizzare. Si sofferma, quindi, sulle proposte emendative presentate dal suo gruppo, riassumendone il contenuto. A tale proposito, precisa come

esse siano finalizzate a: 1) ribadire che il consiglio di bacino, di cui fanno parte gli enti locali, al quale sono attribuiti i compiti di approvazione del piano di bacino e di modulazione della tariffa, costituisce l'ente di governo dell'ambito; 2) abrogare alcune disposizioni del decreto-legge cosiddetto « Sblocca Italia », recanti modifica al decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di coordinare l'impostazione della proposta di legge con l'attuale organizzazione territoriale del servizio idrico e, in particolare, prevedendo che gli ambiti territoriali coincidano con il bacino o con il sub-bacino idrografico; 3) eliminare la modifica introdotta dal citato decretolegge « Sblocca Italia » all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha sostituito il principio di « unitarietà della gestione » del servizio idrico con quello di « unicità della gestione », funzionale a favorire il ricorso al gestore unico; 4) specificare la composizione del Comitato interministeriale competente in materia di programmazione delle opere infrastrutturali previsto dall'articolo 4 e, al fine di ricondurre le funzioni di regolazione e controllo in capo al Ministero, proporre l'istituzione di un apposito Ufficio presso il Ministero dell'ambiente, al quale sono attribuite le competenze e le funzioni attualmente assegnate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas; 5) sopprimere l'articolo 61 del cosiddetto « Collegato ambientale», che attribuisce alla predetta Autorità le funzioni relative alla gestione della morosità degli utenti finali; 6) prevedere l'obbligo per i comuni di pubblicare i dati relativi ai controlli interni ed esterni che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano; 7) con riferimento agli articoli 7 e 8, proporre una dotazione iniziale di un miliardo di euro annui per ciascuno dei due fondi previsti, che potrebbero essere alimentati tramite una riduzione delle agevolazioni fiscali alle banche; 8) con specifico riferimento all'articolo 8, precisare che siano le risorse, non i finanziamenti, a essere reperiti attraverso la fiscalità generale e i contributi nazionali e europei; 9) con riferimento alle procedure relative alla gestione delle morosità, in armonia con quanto previsto dalla proposta di legge, proporre che l'ordine impartito dall'autorità giudiziaria al gestore non sia limitato all'allaccio immediato della fornitura, ma anche alla rimozione di eventuali dispositivi di limitazione; 10) eliminare la disposizione del cosiddetto « Collegato ambientale » che demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura. Evidenzia, quindi, come il suo gruppo sia da sempre contrario alla vendita dell'acqua in bottiglia e abbia proposto, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale e la produzione di rifiuti, che tutti gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possano servire gratuitamente ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; in alternativa, propone che siano i comuni a incentivare gli esercizi commerciali, in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio, a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

Non condivide, quindi, lo spirito degli emendamenti presentati sia dai colleghi firmatari sia dai colleghi non firmatari della proposta di legge. In particolare, considera provocazioni inaccettabili le proposte di abrogazione degli articoli 6 e 12, tramite le quali i colleghi della maggioranza, a suo avviso, intendono disconoscere lo spirito della proposta di legge che essi stessi hanno sottoscritto. Giudica, inoltre, assai grave il tentativo di rimettere in discussione il quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno previsto dall'ONU e dall'OMS, così come il tentativo di discutere di concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, in quanto la proposta di legge, nello specifico, si occupa della gestione del servizio idrico integrato e della sua regolazione, che deve essere riportata in capo al Ministero dell'ambiente. Manifesta quindi la contrarietà del suo gruppo nei confronti delle grandi dighe, delle grandi opere, che considera inutili, e dello sfruttamento industriale delle risorse idriche. Esprime inoltre perplessità circa la proposta di finanziare il fondo previsto dall'articolo 8 con il fondo previsto dall'articolo 7, comma 6, del provvedimento cosiddetto «Sblocca Italia», in quanto, sebbene la disposizione demandi a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione di criteri, modalità ed entità delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi depurativi, la stessa norma non ha previsto l'assegnazione delle risorse revocate ed è, a suo avviso, inapplicabile. Ricorda, quindi, come il Ministero dell'ambiente abbia da tempo predisposto un emendamento per colmare il vuoto normativo, ma che tale modifica, ad oggi, non abbia trovato alcuna collocazione nei provvedimenti legislativi approvati. Chiede ai colleghi di maggioranza, infine, di ritirare gli emendamenti che contrastino con i principi ispiratori della proposta di legge e con gli impegni condivisi da coloro che hanno deciso di aderire all'Intergruppo parlamentare per l'acqua, nel pieno e rispettoso osseguio della volontà popolare. Ritiene che le forze politiche debbano garantire il rispetto della volontà referendaria, riferendo in Assemblea sul testo così come presentato e non modificato.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) sottolinea la necessità che sia rispettato il voto referendario del 2011, che ha posto l'accento non sul concetto dell'acqua come bene pubblico - che è pacifico e incontrovertibile -, ma su quello della ripubblicizzazione della gestione del servizio pubblico idrico integrato, la quale non può essere affidata a soggetti privati, consentendo agli stessi di trarne indebiti guadagni. Nel sottolineare, infatti, come la gestione pubblica del servizio idrico implichi - nel rispetto del dettato referendario – l'affidamento della gestione a società interamente pubbliche, rileva che l'affidamento della gestione a società di natura privatistica, pur sottoposte al controllo pubblico,

non risponda ai principi ispiratori della originaria proposta di legge di iniziativa popolare. Ritiene che, se le diverse forze politiche convengono su tale impostazione, si possa aprire un confronto in ordine a talune specifiche modifiche. In caso contrario, ritiene preferibile che il provvedimento pervenga all'esame dell'Assemblea senza alcuna modifica. Auspica, infine, che sul provvedimento si registri la più ampia convergenza tra le forze politiche, nel rispetto della volontà popolare.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel condividere quanto rilevato dai colleghi Zaratti e Daga, sottolineato che il testo del provvedimento, sottoscritto da deputati di tutti i gruppi, è frutto di un proficuo lavoro dell'Intergruppo parlamentare sull'acqua, peraltro condiviso con la società civile, stigmatizza la presentazione da parte del gruppo del Partito Democratico di proposte emendative volte a snaturare l'esito del referendum, giudicando pertanto opportuno il ritiro delle stesse. Ritiene infatti che insistere su tali proposte emendative significhi disconoscere i quesiti referendari, ai quali, a suo avviso, il gruppo del Partito Democratico non ha mai creduto pienamente.

Dichiara la disponibilità del gruppo SEL di ritirare gli emendamenti presentati, qualora di convenisse di sottoporre all'esame dell'Assemblea il testo originario della proposta di legge in esame.

Enrico BORGHI (PD) ritiene che la funzione dell'istituzione parlamentare non debba essere relegata a quella, meramente notarile, di certificazione di presunte verità rivelate. Reputa necessario preservare la centralità del Parlamento, nonché l'importanza del contributo delle diverse forze parlamentari nella definizione degli indirizzi e delle scelte politiche. Rileva come il suo gruppo abbia accettato di condividere il percorso individuato nella proposta di legge in esame, non presentandone una propria e dimostrandosi disponibile a un confronto il più possibile costruttivo, assumendo una posizione non acritica, né silenziosa, né supina. Auspica, quindi, che

i colleghi manifestino la più ampia disponibilità a discutere il provvedimento nel merito, attraverso una costruttiva dialettica parlamentare, senza sottrarsi al confronto, in nome soltanto di un pur sempre doveroso rispetto della volontà popolare, richiamato unicamente per finalità di ricerca del consenso.

Ricorda, poi, che il referendum del giugno del 2011 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 23-bis del cosiddetto « decreto Ronchi » e la soppressione della norma di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa all'adeguata remunerazione del capitale investito, eliminando la possibilità per il gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa. Evidenzia, quindi, la necessità di chiarire le implicazioni derivanti dalla ripubblicizzazione del servizio idrico sui soggetti titolari della gestione, ovvero se essa debba o meno implicare la natura pubblica della funzione svolta, con conseguente sottoposizione dei soggetti titolari a obblighi e controlli di natura pubblica tesi alla quale il suo partito aderisce -, o la natura pubblica della proprietà e dell'assetto organizzativo. Ritiene che l'indicazione relativa alla specialità giuridica del sistema idrico integrato sia stata già recepita dalla normativa vigente, sia ad opera della legge delega di riforma del codice degli appalti, sia ad opera dei provvedimenti in materia di riforma della pubblica amministrazione. Segnala, inoltre, come il suo gruppo ritenga doveroso rispettare il principio dell'unità del bacino, in ossequio all'attuale impianto organizzativo del settore, nonché rafforzare il principio della garanzia della copertura integrale dei costi, senza ricorrere alla fiscalità generale. Nell'evidenziare, altresì, la necessità di coordinare le disposizioni normative contenute nella proposta di legge in esame e con i recenti provvedimenti intervenuti in materia, segnala l'esigenza di affrontare complessivamente il tema dell'utilizzo del bene acqua, anche al fine di ammodernare i meccanismi previsti in materia di concessioni, adeguandoli alle finalità produttive.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel sottolineare preliminarmente la rilevanza del tema in questione, ricordato peraltro che l'Italia è un Paese a rischio in materia di approvvigionamento idrico, rileva che il testo del provvedimento in esame può rappresentare un punto di partenza costruttivo al fine di predisporre una normativa in materia, volta a recepire l'esito referendario, tenendo altresì conto della normativa europea vigente. Manifesta condivisione, in particolare, sulla disciplina dettata in relazione al distretto e al bacino idrico, nonché alla sostituzione degli oneri finanziari con la remunerazione del capitale.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), nel ringraziare il presidente per avergli concesso nuovamente la parola, prospetta l'eventualità che, fatto salvo il diritto di emendabilità spettante ad ogni parlamentare, andrebbe trovato un punto di sintesi tra le forze politiche nel merito di alcune proposte emendative presentate, le quali, a suo giudizio, snaturano la volontà popolare. Ribadito, inoltre, il principio che occorre garantire la gestione pubblica dell'acqua, propone, quindi, che le diverse forze politiche, anche in una sede informale e ristretta, si confrontino sulle proposte emendative presentate al fine di trovare un punto di mediazione.

Raffaella MARIANI (PD), rilevato che il provvedimento in esame è stato sottoscritto con convinzione da vari colleghi del Partito Democratico, fa presente che le proposte emendative presentate dal suo gruppo rispondono all'esigenza di tener conto del fatto che, in materia, sono intervenute successive modifiche normative. Auspica, quindi, che la Commissione avvii una discussione nel merito delle stesse, scevra da ogni strumentalità.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), in merito a quanto rilevato dalla collega Mariani, manifestando contrarietà sulle proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico, sottolinea che sarebbe stato quindi più opportuno riaprire la discussione sul testo del provve-

dimento nell'ambito dell'Intergruppo, in modo da avviare una riflessione più approfondita su alcune problematiche e pervenire ad una convergenza tra le diverse posizioni politiche. Condivide, quindi, quanto già proposto dal collega Zaratti circa l'opportunità che le diverse forze politiche, anche in una sede informale e ristretta, si confrontino sulle proposte emendative presentate al fine di trovare un punto di mediazione.

Federica DAGA (M5S), nel ribadire che l'impianto complessivo del provvedimento in esame è volto a recepire l'esito referendario che ha chiaramente espresso il principio per il quale le società titolari del servizio idrico non devono perseguire alcun profitto, attesa la natura pubblica del bene acqua, dichiara di non condividere la proposta del collega Zaratti di rinviare ad una sede informale e ristretta il confronto tra le diverse forze politiche sulle singole proposte emendative, sottolineando l'esigenza che sia garantita la trasparenza dei lavori parlamentari nel merito della provvedimento in esame. Chiede, infine, di conoscere la posizione del Governo sul tema in questione.

Stella BIANCHI (PD), precisati anzitutto nel dettaglio i quesiti sottoposti al referendum nel giugno 2011, fa presente come, a suo avviso, non sia corretto attribuire a quel referendum un significato che non aveva. Invita le forze politiche che sostengono la ripubblicizzazione del servizio idrico a verificare e a dichiarare quanto costerebbe tale ripubblicizzazione e quanto garantirebbe in termini di investimento, di tariffe. Evidenzia poi come sia imprescindibile l'esercizio di un'attività industriale in operazioni precedenti al consumo dell'acqua, quale l'adduzione, la depurazione. Ritiene che invece sia doveroso pretendere che il servizio idrico sia espletato nella massima correttezza, secondo la migliore programmazione, la migliore gestione e il migliore controllo.

Alessandro MAZZOLI (PD), sottolineata preliminarmente la rilevanza del dibattito testé svoltosi, rileva che le proposte emendative del gruppo del Partito Democratico, presentate sulla base di un utile confronto svoltosi al proprio interno, non sono volte a ostacolare la discussione sul provvedimento in esame. Nel giudicare, inoltre, indispensabile pervenire a una revisione normativa della materia, sulla base peraltro di quanto emerso dall'esito referendario, auspica l'avvio di una approfondita discussione che consenta di pervenire alla definizione di una equilibrata gestione pubblica del servizio idrico, che, nel contempo, corregga le drammatiche esperienze di alcune realtà locali e consenta il compimento di concreti interventi da parte dei soggetti protagonisti del suddetto servizio.

Tino IANNUZZI, presidente, esprime apprezzamento per l'approfondito e dettagliato dibattito testé svoltosi in materia, auspicando che i contributi formulati dai colleghi possano contribuire alla definizione di un migliore testo.

Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, espresso apprezzamento per i contribuiti emersi nel dibattito svoltosi, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame volto a riordinare la disciplina del servizio idrico integrato, peraltro a oggi carente. Ricordato che, in qualità di relatore, ha presentato un solo articolo aggiuntivo al provvedimento, ritiene che, al di là della spinta di sensibilizzazione su una materia così rilevante per i cittadini, la discussione debba proseguire nel merito delle proposte emendative presentate, constatando, inoltre, che numerose sono le problematiche attinenti alla materia in questione. Nel ricordare l'esigenza di affrontare temi quali la progressività dei costi in bolletta o la morosità incolpevole del cittadino, nonché la necessità di dare ai comuni strumenti tecnici per assicurare l'efficacia della gestione del servizio idrico, auspica un proficuo confronto di tutte le forze politiche al fine di pervenire ad una più ampia convergenza in materia.

sottosegretaria Silvia VELO. apprezzamento per i rilievi espresso emersi nel dibattito svoltosi, sottolinea la visione organica del Governo in tema di servizi pubblici locali, come già esplicitata in altri provvedimenti, basata sui principi di efficienza e di sostenibilità finanziaria e ambientale dei servizi, di tutela delle risorse e di economicità e di trasparenza dei servizi stessi. Aggiunge che tale visione è caratterizzata anche dal riconoscimento della specificità del servizio idrico. Rilevato, inoltre, che in materia, dopo la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare n. 2, a cui si richiama la proposta di legge in esame, sono intervenute ulteriori modifiche normative anche a livello europeo, fa pertanto presente che il Governo valuterà le proposte emendative attenendosi a un'esigenza di coerenza con la riforma dei servizi pubblici locali, con il dettato referendario e con quello della normativa europea, nonché con l'esigenza che venga tutelata la garanzia sociale di accesso all'acqua. Auspica infine un proficuo lavoro al fine di pervenire ad una organica riforma del settore idrico.

Tino IANNUZZI, presidente, auspica che, in vista della seduta di domani, nel corso della quale verranno esaminati i singoli emendamenti, il relatore e i rappresentati dei gruppi avviino un proficuo confronto, al fine di pervenire ad una più ampia convergenza in materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

(Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine).

Tino IANNUZZI, presidente, avverte che è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 30 giugno 2016, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle

concessioni autostradali, secondo quanto concordato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 30 giugno 2016.

La Commissione approva la proposta del presidente di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva al 30 giugno 2016.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212 Daga.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

1. Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: secondo criteri di solidarietà aggiungere le seguenti: responsabilità e sostenibilità.;

sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:

- 3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui al comma 1 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
- 4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al comma 1, dopo le parole: « da sottosuolo, » sono aggiunte le seguenti parole: « sono pubbliche e »;
- *b)* il comma 4 è sostituito dai seguenti:
- 4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di dispo-

nibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.

- 4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4 e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.
- 4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.
- 5. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazione, al comma 3 dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:
- « *e-bis*). Le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa ».
- 2. 1. Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: a enti di diritto pubblico con le

seguenti: non solo agli enti di diritto pubblico, ma a tutti i soggetti terzi, responsabili della fornitura del servizio e in generale garanti della gestione del sistema idrico.

2. 7. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: a enti di diritto pubblico con le seguenti: a soggetti di diritto pubblico anche a struttura societaria.

2. 8. Pastorelli, Locatelli.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a enti privati senza scopo di lucro.

2. 9. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: secondo criteri inserire le seguenti: di efficienza e.

2. 10. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 50 litri con le seguenti: 40 litri.

2. 11. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

2. 6. Massa.

Al comma 6, sostituire le parole: per gli altri usi con le seguenti: per gli usi diversi dal consumo umano.

2. 12. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 6, dopo le parole: per gli altri usi inserire le seguenti: , compreso l'uso per l'agricoltura e per l'alimentazione animale.

2. 13. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

- 7. Al fine di promuovere l'utilizzo della tele-lettura anche per il controllo dei consumi e per la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui al comma 1 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- « 3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con i provvedimenti di cui al comma 3, individua altresì misure per:
- *a)* favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso:
- 1) la rete elettrica, con l'utilizzo della tecnologia di trasmissione dei dati Power Line Communication (PLC);
- 2) applicazione, sui contatori, di seguito denominati "gruppi di misura" (GdM), di appositi congegni aggiuntivi di tipo *add-on* dotati di interfaccia radio integrata a portata limitata con la funzione di raccogliere le informazioni provenienti dai GdM *smart* del gas o dell'acqua e di concentrarle sul sistema di trasmissione dei dati PLC su cui transitano i dati relativi al consumo elettrico;
- b) assicurare, quando il sistema di trasmissione dei dati PLC nella telelettura dei contatori per l'energia elettrica è gestito direttamente dai distributori competenti per territorio, il coinvolgimento di tali distributori nell'adozione dei dispositivi aggiuntivi di tipo add-on di cui alla lettera a), impegnandoli altresì a ga-

rantire la piena disponibilità dei dati raccolti attraverso la tele-lettura dei GdM del gas e, in previsione, della distribuzione idrica, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione e di riservatezza dei dati;

c) garantire la facoltà, per i fornitori del servizio di cui alla lettera a), di accedere liberamente alla rete elettrica quale mezzo di comunicazione dei dati e garantire altresì che siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas ».

2. 2. Fragomeli.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. A tutela dei principi del diritto umano all'acqua e dei principi di precauzione e sostenibilità a tutela dell'acqua come bene comune pubblico, non è possibile sottoscrivere accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici che inibiscano la piena realizzazione del diritto umano all'acqua e la sua tutela ed approvare provvedimenti ambientali che possono avere impatto sulle risorse idriche, come *fracking*, costruzione di dighe, water grabbing.

2. 3. Pellegrino, Zaratti.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. A tutela del diritto umano all'acqua e dei principi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune, è vietato sottoscrivere accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici che non garantiscano la piena realizzazione del diritto umano all'acqua e la tutela della risorsa ed approvare provvedimenti ambientali che possano avere impatto sulle risorse idriche, come *fracking*, costruzione di dighe, *water grabbing*.

2. 4. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. A tutela del diritto umano all'acqua e dei principi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune, non è possibile sottoscrivere accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici che non garantiscano la piena realizzazione del diritto umano all'acqua e la tutela della risorsa ed approvare provvedimenti ambientali che possano avere impatto sulle risorse idriche, come fracking, costruzione di dighe, water grabbing.

2. 5. Daga, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Mannino, Busto, De Rosa.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: e di gestione dell'acqua con le seguenti: di tutela e di pianificazione dell'acqua; l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata all'ente di governo dell'ambito come disposto dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito un consiglio di bacino di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, fino alla fine del comma con le seguenti: si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Sopprimere il comma 4.

3. 2. Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli,

Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: province inserire le seguenti: , città metropolitane.

3. 6. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: un consiglio di bacino, inserire le seguenti: , ente di governo dell'ambito,.

* 3. 7. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: un consiglio di bacino, inserire le seguenti: , ente di governo dell'ambito,.

* 3. 8. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tutti gli enti locali, provincia con la seguente: province.

3. 9. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: provincia, inserire le seguenti: città metropolitane,.

3. 10. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)*, aggiungere la seguente: *a-bis)* il comma 2-*bis*, alinea, primo periodo, è sostituito dal seguente:

« 2-bis. È consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali corrispondenti con il bacino o con il sub-bacino idrografico definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere *r*) e *s*), del presente decreto legislativo ».

b) alla lettera *b)* i numeri 1), 2) e 3) sono abrogati; le lettere *c)*, *d)*, *f)* e *i)* sono abrogate.

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche in legge 16 settembre 2011, n. 148, le parole: « La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale » sono soppresse.

3. 11. Pellegrino, Zaratti.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, le lettere b) nn. 1, 2 e 3, c), d), f) e i) sono soppresse.

3-ter. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2-bis, le parole: « comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane », sono sostituite dalle seguenti: « corrispondenti con il bacino o con il sub-bacino idrografico definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere r) e s) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

3. 12. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali corrispondenti con il bacino o con il subbacino idrografico definiti ai sensi dell'ar-

ticolo 54, comma 1, lettere *r*) e *s*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

3. 13. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2-bis, le parole: « comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondenti con il bacino o con il sub-bacino idrografico definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere *r*) e *s*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

3. 14. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, lettera b), il numero 3) è soppresso.

3. 15. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 3-bis del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è soppresso.

3. 16. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituire i commi da 5 a 11 con il seguente: 5. Nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recanti delega al Governo per una disciplina organica della materia dei contratti di concessioni e di armonizzazione e sem-

plificazione delle disposizioni vigenti, sono disposte misure per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di prelievo di acque.

3. 5. Mariani, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

- 5. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 il primo periodo è sostituito dal seguente:
- 1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

3. 1. Borghi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico che censisce, caratterizza e localizza:

- a) i punti di prelievo dell'acqua;
- b) gli scarichi;
- *c)* gli impianti di depurazione pubblici e privati.
- **3. 17.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. È fatto salvo l'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. 4. Borghi.

Sostituire il comma 6 con il seguente: Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. È fatto salvo l'articolo 25, comma 1, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. 3. Borghi.

Al comma 7, sostituire la parola: annuale con la seguente: quinquennale.

3. 18. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 7, sostituire la parola: annuale con la seguente: biennale.

3. 19. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

3. 22. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli usi diversi sono consentiti alle condizioni previste dall'articolo 144, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e solo se non siano presenti altre risorse idriche. In tali casi l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

3. 20. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 8, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

3. 21. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 9, dopo le parole: stato di qualità, aggiungere le seguenti: delle acque.

3. 23. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: entro l'anno 2015.

3. 24. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 9, sostituire le parole: l'anno 2015 con le seguenti: un anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. 25. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 9, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2017.

3. 26. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che pongano il serio rischio dell'inutilizzabilità o dell'insufficienza quantitativa dell'acqua ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 4.

3. 27. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. 28. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di ridurre l'inquinamento ambientale e la produzione di rifiuti tutti gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono servire gratuitamente ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

3. 29. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I comuni incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

3. 30. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: il servizio idrico integrato fino alla fine del comma con le seguenti: e tenuto conto della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha escluso dal proprio ambito di applicazione il settore idrico, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, sulla base dei requisiti prescritti dall'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

sostituire il comma 3 con il seguente:

- 3. Al comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche » sono sostituite con le seguenti: «In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche ».
- **4. 1.** Borghi, Braga, Massa, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Comi-

nelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 5.

Sopprimere i commi da 1 a 4.

Conseguentemente, sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

- 5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui all'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, esercita altresì il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale, nonché assicura la costituzione di una banca dati che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino distrettuale e dei soggetti di cui all'articolo 161, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
- 5. 1. Giovanna Sanna, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Mazzoli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Valiante, Zardini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: comprese le bevande.

5. 3. Carrescia. Giovanna Sanna.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: composto dai fino alla fine del periodo, con le seguenti: presieduto da un | parole: gli enti di diritto pubblico con le

rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. 4. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei Ministeri competenti in materia di risorse idriche con le seguenti: del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. 5. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: da un suo delegato aggiungere le seguenti:, che, previo parere delle Autorità di Distretto e in base alle loro indicazioni, redige una programmazione trimestrale sui lavori oggetto di finanziamento.

5. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , possibilmente unificando le competenze in un unico assessorato regionale.

5. 7. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 2. Massa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le

seguenti: i soggetti di diritto pubblico anche a struttura societaria.

5. 8. Pastorelli, Locatelli.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni di controllo sull'attuazione delle disposizioni vigenti sono affidate a un Ufficio di vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Conseguentemente:

al comma 6, sostituire le parole: L'Autorità con le seguenti: L'Ufficio;

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Dalla data di entra in vigore della presente legge le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-*ter*. L'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è soppresso.

5. 9. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un'Autorità nazionale con le seguenti: un Ufficio.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: istituita con decreto del con le seguenti: istituito presso il.

al secondo periodo, sostituire le parole: L'Autorità con le seguenti: L'Ufficio;

dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Le funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dall'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. L'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è soppresso; al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: L'Autorità con le seguenti: L'Ufficio.

5. 10. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: banca dati inserire le seguenti: accessibile e digitale, in linea con la strategia nazionale di open government e open data, consultabile tramite una piattaforma open source.

5. 11. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità a quanto viene previsto dalla norma sulla privacy, tutti i dati del sistema informativo e della banca dell'Osservatorio saranno resi pubblici e fruibili alla collettività.

5. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ogni comune pubblica nella home page del sito Internet istituzionale, in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, i dati relativi ai controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Tali dati sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli. I dati sono pubblicati in formato di

tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I risultati dei controlli devono, altresì, essere resi disponibili sul sito internet di ciascun comune per un periodo di almeno cinque anni. L'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, attraverso l'ausilio e il supporto dell'Osservatorio, esercita una funzione di verifica e controllo sul rispetto da parte dei comuni dei suddetti obblighi di trasparenza.

5. 13. Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* 6. 1. Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Sopprimerlo.

* 6. 2. Carrescia, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 1.

6. 3. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. 4. Pastorelli, Locatelli.

Sopprimere il comma 2.

6. 5. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 2, sostituire le parole: a enti di diritto pubblico con le seguenti: a soggetti di diritto pubblico anche a struttura societaria.

6. 6. Pastorelli, Locatelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a enti privati senza scopo di lucro.

6. 7. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Sopprimere il comma 3.

6. 8. Carrescia, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 4.

6. 9. Carrescia, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 5.

6. 10. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 5, sostituire le parole: per contratto *con le seguenti:* ai sensi della Convenzione di gestione ovvero di altro titolo.

6. 11. Pastorelli, Locatelli.

Sopprimere il comma 6.

6. 12. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per contratto con le seguenti: ai sensi della Convenzione di gestione ovvero di altro titolo.

6. 13. Pastorelli, Locatelli.

Sopprimere il comma 7.

6. 14. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

6. 15. Pastorelli, Locatelli.

Sopprimere il comma 8.

* 6. 16. Carrescia, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 8.

* 6. 17. Pastorelli, Locatelli.

Sopprimere il comma 9.

6. 18. Carrescia, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 10.

6. 19. Carrescia, Giovanna Sanna.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

Conseguentemente:

all'articolo 8, sopprimere il comma 3; dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato).

1. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 7 e del comma 1 dell'articolo 8-bis, pari a un totale di 2 miliardi di euro annui, si provvede mediante i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del presente articolo;

1-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89,3 per cento ».

1-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento »;

- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento ».
- * 7. 2. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: la dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

Conseguentemente:

all'articolo 8, sopprimere il comma 3; dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato).

1. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 7 e del comma 1 dell'articolo 8-bis, pari a un totale di 2 miliardi di euro annui, si provvede mediante i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del presente articolo.

1-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89,3 per cento ».

1-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento »;
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento »;
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento ».
- * 7. 3. Pellegrino, Zaratti.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle risorse nazionali e comunitarie che sono destinate, con priorità, alla realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica.

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 contribuiscono al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione

e delle reti idriche anche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. » sono aggiunte le seguenti: « In particolare, la modulazione della tariffa è determinata in relazione all'esigenza di coprire i costi necessari a garantire l'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti morosi incolpevoli ».

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel Piano Economico Finanziario elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di Garanzia delle opere pubbliche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce l'importo del Fondo ed il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli da 133 a 136 e delle sanzioni penali di cui agli articoli da 137 a 140 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

8. 3. Braga, Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

I costi del servizio idrico integrato devono essere integralmente coperti attraverso la tariffa.

8. 2. Massa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo le disposizioni della presente legge.

8. 5. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I finanziamenti ed i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per nuove opere del servizio idrico integrato; l'importo dei finanziamenti e dei contributi non viene considerato ai fini della determinazione della tariffa.

8. 4. Massa.

Al comma 2, sostituire le parole: I finanziamenti reperiti *con le seguenti:* Le risorse reperite.

8. 6. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: lettera e).

8. 7. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela, salvaguardia, riproducibilità e produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

8. 1. Borghi.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Diritto all'acqua, bolletta trasparente e risparmio idrico).

- 1. L'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi di cui al comma 1 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è pari ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona.
- 2. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nella definizione delle procedure per la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui non può essere sospesa l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

- 3. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, approva criteri obbligatori per la trasparenza delle bollette per i consumi idrici su tutto il territorio nazionale, garantendo una completa informazione degli utenti riguardo all'incidenza delle componenti di costo sulla tariffa con particolare riguardo al consumo, all'eventuale quota di investimenti inglobata nella tariffa e all'eventuale quota relativa alla copertura dei costi attinenti le attività di depurazione.
- 4. Le regioni entro il 30 giugno di ciascun anno inviano, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f) del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare invia, alle competenti commissioni parlamentari, una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146 comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 9. 4. Massa, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) « Chi meno spreca meno paga »; al fine di limitare lo spreco della risorsa idrica e avviare un uso consapevole di essa, ricorrendo ai dati forniti dall'Osservatorio, di cui al comma 6 dell'articolo

- 5, prevedere un sistema con tariffe più basse che agevolino i soggetti virtuosi nel consumo e nella depurazione.
- Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) copertura dei costi relativi alla erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale.

9. 3. Massa.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo oltre i 50 litri giornalieri per persona, prevedendo che il consumo superiore a 300 litri giornalieri per persona è equiparata all'uso commerciale.

9. 2. Massa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'ambiente, nello stabilire la metodologia di calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, al fine di limitare lo spreco della risorsa idrica e attivare un procedimento virtuoso e un uso consapevole di essa, nella redazione del decreto, di cui al comma 1, introduce il criterio di « chi meno spreca meno paga ». Ricorrendo ai dati forniti dall'Osservatorio, di cui al comma 6 dell'articolo 5, tale principio garantisce agli enti più virtuosi una tariffazione minore e attiva un ricorso coscienzioso della risorsa idrica anche una ottimizzazione del servizio idrico integrato.

 Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi. Sopprimere il comma 6.

9. 1. Massa.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: fornitura idrica inserire le seguenti: e la rimozione di eventuali dispositivi di limitazione della fornitura.

* 9. 7. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: fornitura idrica inserire le seguenti: e la rimozione di eventuali dispositivi di limitazione della fornitura.

* 9. 8. Pellegrino, Zaratti.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. L'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è soppresso.

9. 9. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

All'emendamento 9. 02 del Relatore, al comma 2, sostituire le parole: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico con propria delibera con le seguenti: L'Ufficio di Vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico con le seguenti: L'Ufficio di Vigilanza sulle risorse idriche del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2.

0. 9. 02. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).

- 1. Ad integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici a partire dal 2017 è fatto obbligo a tutti i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dal 2018, tali dati dovranno riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.
- 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico con propria delibera determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
- 3. Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.

9. 02. Il Relatore.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Gestione del servizio idrico e determinazione delle relative tariffe nei comuni montani).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e nei comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane con popolazione fino a 3.000 abitanti.
- 2. I comuni di cui al comma 1 possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi al consiglio di bacino di cui all'articolo 5, comma 4. Il consiglio di bacino esercita sulle gestioni di cui al comma 1 funzioni di programmazione generale e di controllo.
- 3. Nell'ambito della modulazione della tariffa del bacino idrografico, sono previste specifiche agevolazioni per i comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie nelle misure di seguito indicate:
- *a)* comunità fino a 1.500 abitanti, 60 per cento;
- *b)* comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 50 per cento;
- *c)* comunità con oltre 5.000 abitanti, 40 per cento.
- 4. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-*bis*, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, applicano le riduzioni previste dal comma 7-*bis*, lettere *a*) e *b*), del presente articolo qualora aderiscano al servizio idrico integrato.

9. 01. Grimoldi, Caparini.

ART. 10.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3 e 4;

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del consiglio di bacino con le seguenti: dell'Ente di Governo dell'ATO (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dei consigli di bacino con le seguenti: degli Enti di Governo dell'ATO (EGATO);

al comma 5, ultimo periodo dopo le parole: i soggetti inserire le seguenti: pubblici;

al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo preso in esame. Per la mancata pubblicazione è prevista una sanzione pecuniaria, ovvero un mancato trasferimento di risorse finanziarie, a carico dell'Ente pari a 100.000 euro e costituisce violazione per responsabilità amministrativa sanzionabile in pari misura, per gli organismi dirigenti e il personale amministrativo addetto, in misura proporzionale alle responsabilità, per il riconoscimento della retribuzione accessoria.

10. 2. Mazzoli, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Comi-

nelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Simone Valente, Zardini.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: abitanti con la seguente: cittadini.

10. 3. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 1. Massa.

ART. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

- 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) Il comma 1284 è sostituito dal seguente:
- « 1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner »;
- *b)* al comma 1284-*ter* le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 1 centesimo »;
- *c)* dopo il comma 1284-*ter* è aggiunto il seguente:

1284-quater. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro

cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica del gas e del servizio idrico. I relativi proventi sono versati entro il 31 dicembre di ogni anno al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia Nazionale per la Cooperazione Internazionale, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e l'Agenzia.

11. 1. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

11. 2. Castiello, Martinelli, Romele, Vella.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* 11. 3. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* 11. 4. Matarrese, D'Agostino, Vecchio, Vargiu.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini. Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di prevenzione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1 miliardo annuo, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
- **12. 2.** Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: c) ed e).

12. 3. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: c) ed.

12. 4. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12. 5. Matarrese, D'Agostino, Vecchio, Vargiu.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ed e).

12. 6. Carrescia, Giovanna Sanna.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

12. 01. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.